

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA AREA DIDATTICA

Determina n. 4805 del 31 agosto 2021

LA DIRIGENTE

Vista

la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2007, con la quale è stata approvata la sottoscrizione della convenzione tra l'Università degli Studi di Genova e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) CISL, CGIL, UIL, CIA, ACLI, MCL, CGN per il servizio sul territorio regionale di assistenza, raccolta, compilazione, elaborazione e trasmissione telematica dei dati delle dichiarazioni *ISEE per il diritto allo studio universitario* per gli studenti dell'Università degli Studi di Genova;

Viste

le Convenzioni stipulate tra i precedenti Centri di Assistenza Fiscale e l'Università di Genova in data 30 maggio 2007;

Vista

la successiva delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17 giugno 2008, con la quale è stata autorizzata la stipula di convenzioni con gli ulteriori seguenti CAAF: CAF Pensionati Confagricoltura S.r.l., CAF Confsal S.r.l., CAF Nazionale del Lavoro S.p.a., CAF Italia S.r.l., CAF UIL S.p.a. (estensione a livello nazionale), e contestualmente è stato disposto che eventuali convenzioni con altri CAAF non necessitano di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione purché di eguali contenuti e con impegno finanziario non eccedente la disponibilità di bilancio;

Viste

le Convenzioni stipulate tra i Centri di Assistenza Fiscale di cui al punto precedente e l'Università di Genova in data 20 giugno 2008;

Vista

la determina n. 82 del 18 giugno 2014 con la quale, secondo quanto riportato alla precedente premessa, il Dirigente dell'allora Area Didattica ha esteso il servizio ai seguenti Centri di Assistenza Fiscale: CAAF ACLI S.r.l. (estensione a livello nazionale) e CAAF 50 & Più S.R.L. (nuova adesione);

Viste

le Convenzioni stipulate tra i Centri di Assistenza Fiscale di cui al punto precedente e l'Università di Genova in data 18 giugno 2014;

Visti

il DPCM 159/2013, concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e il DM 07 novembre 2014, inerente l'approvazione di un nuovo modello tipo della *Dichiarazione Sostitutiva Unica* a fini ISEE, dell'attestazione reddituale, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del DPCM 159/2013;

Considerato

che, sulla base della predetta normativa, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, il rapporto di collaborazione con i CAAF convenzionati è stato sospeso per motivazioni indipendenti dalla volontà delle parti, a causa dell'impossibilità dei Centri di Assistenza Fiscale di garantire il servizio, in conseguenza delle nuove modalità di gestione, elaborazione dei dati, rilascio dell'attestazione ISEE da parte dell'INPS e dell'incompatibilità dei sistemi in uso con i nuovi tracciati informatici;

Considerato

che, per i motivi sopra citati, UNIGE ha attivato, a decorrere dall'a.a. 2015/16 una cooperazione con l'INPS finalizzata alla consultazione dei dati ISEE-Università e all'acquisizione del relativo valore, con accesso diretto al sistema informativo dell'Istituto, secondo quanto previsto dal DPCM 159/2013;

Riscontrato

che la nuova disciplina ISEE (DPCM 159/2013 – DM 07/11/2014) presentava lacune normative (ad oggi non ancora sanate) per alcune categorie di studenti che non potevano ottenere il rilascio dell'attestazione ISEE ordinario per l'Università (es. studenti stranieri non residenti in Italia);

Visto

il Protocollo d'Intesa tra la Consulta Nazionale dei CAF e l'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU) sottoscritto in data 03 giugno 2015 che, al fine di risolvere le problematiche di cui al punto precedente, ha istituito un *indicatore reddituale c.d. "Parificato"* per la rilevazione della condizione economica degli studenti che non possono ottenere l'ISEE ordinario, demandando il rilascio del relativo documento ai CAF;

Considerato

che l'Ateneo ha ritenuto opportuno avvalersi dell'anzidetto servizio di rilascio del "Parificato" effettuato da strutture qualificate al fine di garantire a tutti gli studenti parità di trattamento per la graduazione della contribuzione studentesca;

Visti

i Protocolli d'Intesa Aggiuntivi alle predette convenzioni del 2007, 2008 e 2014, tra l'Università di Genova e Centri di Assistenza Fiscale (CAAF) 50 & PIU', ACLI, CAF ITALIA, CISL, CNDL, CONFSAL, MCL, CGN, stipulati nel 2015 con decorrenza dall'a.a. 2015/16, ai fini del rilascio dell'ISEE-U PARIFICATO;

Viste

le Convenzioni tra l'Università di Genova e i CAAF CGIL e LABOR per il rilascio dell'ISEE-U "Parificato" formalizzate in data 01 ottobre 2019, a seguito di determina del Dirigente dell'Area Didattica n. 5163 del 25 luglio 2019;

Vista

la necessità di rinnovare, per ogni anno accademico, il servizio di elaborazione e trasmissione dell'ISEE-U PARIFICATO, sulla base delle delibere assunte dagli Organi di governo dell'Ateneo;

Vista

l'opportunità di proseguire il proficuo rapporto di collaborazione con gli anzidetti CAAF per lo svolgimento del servizio di elaborazione e trasmissione dell'ISEE-U "Parificato";

Ritenuto

prevalente l'interesse per l'Amministrazione, al fine di agevolare gli studenti nell'espletamento delle pratiche burocratiche, a estendere il rapporto con altri CAAF che manifestino la volontà di collaborare con l'Ateneo, per il rilascio del documento reddituale "Parificato";

Viste

le note inviate in data 23/07/2021 ai sopraindicati CAAF convenzionati con le quali si confermano le condizioni d'uso del servizio di cui all'Allegato n. 1 alla presente determina, anche in termini economici, nello specifico attualmente determinati in € 3,00 erogati dall'Ateneo per ogni "Parificato" elaborato e rilasciato allo studente dai CAAF;

Viste

le accettazioni delle condizioni d'uso del servizio da parte dei seguenti CAAF: CAF ITALIA e MCL (in data 23/07/2021) 50 & PIU' (in data 26/07/2021), CAF CGN e CNDL (in data 27/07/2021), CAF LABOR (in data 28/07/2021), e ACLI (in data 12/08/2021);

Considerato

altresì che non è possibile quantificare a priori l'impatto a bilancio dei costi relativi all'attività in parola (che graveranno sulla voce contabile di U.GOV. CO.04.01.01.03.11 — ALTRI INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI-UA.A.AMM.ADID.90 - 100090 - SEGRETERIA AREA DIDATTICA), in quanto rapportati al numero di studenti che usufruiranno del servizio ma che, sulla base dei consuntivi degli anni accademici precedenti, si prevedono di ammontare esiguo (es. per a.a. 2020/2021 poco oltre a € 2.000,00);

Vista

la normativa vigente in materia amministrativo-contabile e di affidamenti di servizi pubblici;

DETERMINA

Art. 1

Per l'a.a. 2021/22, è confermato il rapporto di collaborazione per il rilascio dell'ISEE-U "Parificato" con i CAAF convenzionati CAAF 50 & PIU', ACLI, CGN, CNDL, CAF ITALIA, LABOR, MCL, alle condizioni di uso del servizio di cui all'Allegato n. 1.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Claudia De Nadai
(firmato digitalmente)

Allegato

Oggetto

Esecuzione da parte del CAF del servizio di informazione, assistenza, raccolta della documentazione reddituale e patrimoniale prodotta dagli studenti richiedenti l'ISEE/ISEE-U parificato, determinazione dell'ISEE-U parificato e trasmissione del documento all'Università.

Descrizione dell'attività e obblighi del CAF

- 1. Il CAF, fatte salve la disciplina e la responsabilità in materia previste dalla legislazione vigente in capo ai Centri di Assistenza Fiscale, si impegna a effettuare i seguenti servizi su tutto il territorio nazionale:
- informazione, assistenza agli studenti e raccolta dei documenti dagli stessi prodotti finalizzati al rilascio dell'ISEE/ISEE-U parificato;
- determinazione dell'indicatore ISEE-U parificato, in ottemperanza alla normativa vigente;
- rilascio del documento allo studente e trasmissione dello stesso via e-mail all'Università in formato pdf, alla casella di posta elettronica dedicata parificato@unige.it. La stessa dovrà essere utilizzata esclusivamente dal CAF e finalizzata al solo invio del documento e a eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito.

Il CAF si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti degli studenti che richiedono il rilascio dell'ISEE-U parificato.

Sono, altresì, a carico del CAF tutti gli oneri e gli obblighi qui di seguito elencati:

- disponibilità di risorse umane adeguate, per numero e qualità, al lavoro stesso;
- disponibilità di un responsabile in grado di seguire la buona esecuzione del servizio e di tenere i necessari contatti fino al termine del lavoro, anche al fine della trasmissione dei dati;
- disponibilità dell'applicativo informatico necessario e adeguata capacità di gestione dello stesso;
- custodia e segretezza dei dati ai sensi della normativa sulla privacy;
- ogni altro onere relativo all'esecuzione e alla responsabilità del servizio.

Il CAF mette a disposizione dell'Università l'elenco delle proprie sedi autorizzate sul territorio nazionale, con relative ubicazioni, nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico.

Il CAF garantisce un'adeguata apertura di sedi e un'adeguata disponibilità di operatori al fine di consentire agli studenti di poter effettuare l'ISEE-U parificato entro i termini stabiliti e successivamente comunicati dall'Università.

Obblighi dell'Università degli Studi di Genova

L'Università si impegna a dare, con ogni mezzo a disposizione, la massima pubblicità e informazione agli studenti in merito al servizio erogato dal CAF e all'ubicazione delle sedi messe a disposizione.

Periodo per il rilascio del modello ISEE/ISEE-U parificato

Al fine del rilascio del modello ISEE-U parificato, il CAF si impegna a ricevere gli studenti **fino al 31/12/2021**.

L'Università si riserva la possibilità di modificare i termini di scadenza per il rilascio dell'ISEE-U *parificato* con apposita comunicazione.

Trasmissione dei dati all'Ateneo

Il CAF provvede a trasmettere all'Università il modello ISEE-U *parificato*, determinato sulla base dei dati reddituali e patrimoniali raccolti entro le seguenti scadenze:

TERMINI PER IL RILASCIO DEL DOCUMENTO (con riferimento alla data di sottoscrizione del Parificato)

31 ottobre 2021 termine ordinario;

dal 1° novembre 2021 al 30 novembre 2021 termine in dilazione con mora pari a € 100,00; dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 termine in dilazione con mora pari a € 200,00.

TERMINI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

Al fine di consentire la corretta determinazione dell'importo delle rate della contribuzione studentesca entro le scadenze deliberate dagli Organi Accademici, il CAF provvederà a trasmettere all'Università l'ISEE-U parificato entro i seguenti termini:

- **10 novembre 2021** termine ultimo per la trasmissione dei Parificati sottoscritti entro il 31 ottobre 2021:
- **10 dicembre 2021** termine ultimo per la trasmissione dei Parificati sottoscritti entro il 30 novembre 2021;
- **10 gennaio 2022** termine ultimo per la trasmissione dei Parificati sottoscritti dal 1° al 31 dicembre 2021.

La trasmissione dei dati potrà essere effettuata anche giornalmente, allegando un singolo file in formato .pdf per ogni studente, nominato con l'indicazione del cognome, nome e matricola dello stesso.

E' fatta salva per l'Università la possibilità di richiedere la prosecuzione del servizio con successiva comunicazione.

Compenso per le prestazioni

Per le attività svolte sarà corrisposto al CAF l'importo pari a € 3,00 più IVA per ogni ISEE-U *parificato* determinato e trasmesso correttamente all'Università.

Per il servizio reso sarà emessa un'unica fattura entro il 31 marzo 2022, salvo proroghe.

Durata e rinnovo

Le condizioni di cui ai punti precedenti hanno validità per l'anno accademico 2021/22. In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento delle attività già avviate per l'anno accademico di riferimento. Gli accordi potranno essere rinnovati previo scambio di corrispondenza tra le Parti, in tempo utile per lo svolgimento delle attività per il successivo anno accademico.

In occasione dell'eventuale rinnovo di cui al comma precedente, potranno essere aggiornati le modalità e i termini per il rilascio del documento e la trasmissione dei dati all'Ateneo.

Trattamento dei dati personali

Le parti si uniformano alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.